



"Frequently Asked Questions" sul regolamento UE n. 376/2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile

Indice

FAQ 001 Che cosa si intende per "just culture"?	2
FAQ 002 Definizione di "non-EASA aircraft"	2
FAQ 003 Chi è soggetto all'obbligo di segnalazione?	3
FAQ 004 Che cosa deve essere segnalato?	3
FAQ 005 Come effettuare una segnalazione?	3
FAQ 006 Perché segnalare gli eventi?	4
FAQ 007 Qual è la differenza tra segnalazioni obbligatorie (MOR) e segnalazioni volontarie (VOR)?	5



FAQ 001 Che cosa si intende per "just culture"?

Il regolamento UE n. 376/2014 obbliga l'UFAC, quale autorità di vigilanza, a impiegare le informazioni messegli a disposizione per aumentare la sicurezza e a non penalizzare le persone che hanno segnalato eventi.

Da quando è stato introdotto il sistema di segnalazione di eventi nel 2007, l'UFAC si impegna a favore della cosiddetta "just culture" (cultura giusta). L'obbligo relativo alla «cultura giusta» deve incoraggiare gli operatori dell'aviazione a segnalare apertamente gli eventi legati alla sicurezza. Chi segnala un evento non dovrebbe essere passibile di alcuna punizione sulla base delle informazioni fornite all'UFAC nel quadro del sistema di segnalazione di eventi, tranne in caso di comportamento doloso o di violazione grave del dovere di diligenza professionale che abbiano messo seriamente in pericolo la sicurezza aerea.¹

Nell'ambito della «cultura giusta», l'UFAC adotta le misure necessarie per garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute e per proteggere i dati personali di chi ha effettuato le segnalazioni. L'UFAC trasmette in forma anonimizzata anche i dati rilevanti per la sicurezza ottenuti dall'esame dei rapporti confidenziali, nella misura in cui servono al miglioramento della sicurezza.

L'UE e l'UFAC esigono anche dalle imprese di trasporto aereo l'introduzione della summenzionata «cultura giusta». Pertanto, i collaboratori che riportano gli eventi non devono essere penalizzati dai datori di lavoro.

Vedi anche ["European Corporate Just Culture Declaration"](#)

FAQ 002 Definizione di "non-EASA aircraft"

Secondo l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento UE n. 376/2014, gli Stati membri possono decidere di applicare il regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza riguardanti gli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento CE n. 216/2008.

L'UFAC ha deciso di integrare nel campo di applicazione del regolamento UE n. 376/2014 gli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento CE n. 216/2008, denominati anche "non-EASA aircraft".

I seguenti aeromobili rientrano nella categoria di "non-EASA aircraft":

- Homebuilt Aircraft
- Experimental Aircraft
- Historical Aircraft / Standardclass ≤1955
- Aircraft that have been in the service of military forces
- Restricted Aircraft
- Limited Aircraft
- Ultralight, Ecolight, Gyrocopter, unmanned aircraft

¹ Testo introduttivo del paragrafo 37 del regolamento UE n. 376/2014

FAQ 003 Chi è soggetto all'obbligo di segnalazione?

L'articolo 4 paragrafo 6 del regolamento UE n. 376/2014 elenca le persone soggette all'obbligo di segnalazione. In linea generale, tutti coloro che operano nel settore dell'aviazione civile sono tenuti a segnalare gli eventi che possono costituire un rischio per la sicurezza aerea. Questo principio si applica anche all'aviazione leggera (general aviation). La segnalazione deve avvenire entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l'evento o se ne è venuti a conoscenza.

FAQ 004 Che cosa deve essere segnalato?

Gli eventi soggetti a segnalazione sono elencati nel *"regolamento di esecuzione UE 2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio"*.

Questo regolamento di esecuzione è suddiviso in cinque allegati. Ciascun allegato corrisponde a un determinato gruppo di utenti o categoria di attività (ad es. eventi collegati all'impiego dell'aeromobile, eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, ecc.). La suddivisione in categorie di eventi soggetti a segnalazione è stata introdotta in modo da consentire alle persone menzionate nel *regolamento UE n. 376/2014* di stabilire quali eventi devono segnalare nel singolo caso.

Per ottenere un quadro affidabile del livello di sicurezza in Svizzera e a livello europeo, occorre tuttavia segnalare ogni evento che ha messo o avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza. Gli eventi e le informazioni rilevanti per la sicurezza non soggetti all'obbligo di segnalazione possono pertanto essere segnalati volontariamente (vedi FAQ 007).

FAQ 005 Come effettuare una segnalazione?

In virtù dell'articolo 7 paragrafo 4 (b) del regolamento UE n. 376/2014, le banche dati delle organizzazioni, delle autorità aeronautiche e dell'EASA devono essere standardizzate e compatibili con il software ECCAIRS² e con la tassonomia ADREP³ dell'ICAO.

Per consentire l'attuazione di tali prescrizioni, l'EASA mette a disposizione tre diversi strumenti per la segnalazione di eventi e che anche la Svizzera utilizza. Singole persone dell'aviazione generale o coloro che non sono alle dipendenze di un'organizzazione sono tenuti a utilizzare o il modulo offline o quello online per la segnalazione di eventi. Questi moduli sono disponibili in Internet sul sito www.aviationreporting.eu. Le organizzazioni di medie e grandi dimensioni possono utilizzare il modulo online o il format Data transfer file⁴.

In linea generale, le segnalazioni devono essere effettuate per il tramite dell'organizzazione alla quale si è soggetti per la propria attività o dove si è impiegati.

² "European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting System" (software standardizzato nell'UE e in Svizzera per il rilevamento di eventi)

³ ICAO Accident/Incident Data Reporting

⁴ Le informazioni sul Data Transfer file format possono essere richieste all'indirizzo occurrence@bazl.admin.ch.

FAQ 006 Perché segnalare gli eventi?

"L'esperienza insegna che gli incidenti sono spesso preceduti da inconvenienti e lacune legati alla sicurezza, dai quali derivano dei rischi. Le informazioni sulla sicurezza costituiscono pertanto una base importante per l'individuazione di potenziali pericoli per la sicurezza" (Unione europea, 2014).

Anche se è molto importante trarre degli insegnamenti dagli incidenti, questo modo di procedere reattivo ha vantaggi limitati quando si tratta di migliorare la sicurezza. Per questo motivo, occorre integrare un sistema proattivo in quello reattivo, in modo da giungere ad altre informazioni sulla sicurezza. Queste informazioni supplementari possono essere utilizzate per realizzare miglioramenti effettivi della sicurezza aerea, grazie a misure adeguate.

La raccolta di segnalazioni di eventi da parte dell'UFAC e, a un livello superiore, dell'EASA contribuisce a riconoscere per tempo possibili elementi precursori di incidenti e inconvenienti gravi e, laddove possibile, a prendere le contromisure del caso. Maggiori sono i dati (segnalazioni di eventi) a disposizione delle autorità aeronautiche, più preciso sarà il quadro complessivo del livello di sicurezza dell'aviazione civile.

Che cosa succede dopo che una segnalazione è giunta all'UFAC? Ad eccezione di tutti i dati personali e dopo una verifica della qualità, l'unità di direzione Gestione della sicurezza e dei rischi carica tutte le segnalazioni nella banca dati ECCAIRS. Successivamente le segnalazioni vengono trasmesse alla competente Divisione per la sicurezza. A seconda della gravità dell'evento e tenendo conto dei principi relativi alla «cultura giusta», viene avviata un'indagine. Nella maggior parte dei casi l'indagine viene svolta dall'ispettore incaricato. Gli accertamenti presso l'organizzazione interessata possono svolgersi, ad esempio, per mail o per telefono. In alternativa, le segnalazioni possono essere oggetto di accertamento anche in occasione di un'attività di vigilanza di routine dell'ispettore competente.

In linea di principio, un'organizzazione è in ogni caso responsabile dell'analisi dell'evento nell'ambito del suo SMS e dell'adozione autonoma di misure correttive. I risultati delle analisi condotte e le eventuali misure correttive devono essere trasmessi all'UFAC come follow-up o final report, nella misura in cui l'evento è stato classificato come evento grave. Singole persone che non sono alle dipendenze di un'organizzazione per la loro attività, non sono tenute a svolgere tali indagini. In tali casi l'indagine spetta all'UFAC.

FAQ 007 Qual è la differenza tra segnalazioni obbligatorie (MOR) e segnalazioni volontarie (VOR)?

Al fine di riconoscere tempestivamente potenziali pericoli per la sicurezza, è auspicabile segnalare tutti gli eventi rilevanti. Tuttavia l'UE ha stilato un elenco di eventi che devono essere segnalati obbligatoriamente. Questo elenco si trova nel *regolamento di esecuzione UE 2015/1018*.

Altri eventi o informazioni per la sicurezza, ritenuti da un operatore dell'aviazione un pericolo reale o potenziale per la sicurezza aerea, dovrebbero essere segnalati volontariamente all'UFAC. Sono considerati segnalazioni volontarie:

- dati relativi a eventi che non sono soggetti all'obbligo di segnalazione secondo il *regolamento di esecuzione UE 2015/1018*;
- altre informazioni sulla sicurezza che l'informatore considera un pericolo per la sicurezza aerea;
- segnalazioni di eventi e informazioni per la sicurezza da parte di persone che non sono soggette all'obbligo di segnalazione secondo l'articolo 4 paragrafo 6 del *regolamento UE n. 376/2014*.

Sia le segnalazioni obbligatorie che quelle volontarie possono essere trasmesse all'UFAC tramite il sito Internet www.aviationreporting.eu (vedi FAQ 005). Il portale non distingue tra segnalazioni obbligatorie e segnalazioni volontarie. La differenza viene fatta dall'UFAC al momento del loro ricevimento.

Edizione 2/15.03.2016